

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

4.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CANEVARI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo:</b>	
<b>Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi (N. 71) (Discussione)</b>	39
ANTONELLI, <i>Relatore</i> - ROSSI DORIA - ROSSI LUIGI - ALBERTI - GRASSI - BRASCHI - POLESE - SANSONI - PASTORE RAFFAELE - CIAFFI - MANGINO - BONOMI PAOLO, <i>Presidente</i> - SALIVETTO - FABRI LUIGI	

La seduta comincia alle 10,15.

ROSSI DORIA, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi. (N. 71).**

ANTONELLI, *Relatore*, rilova che il provvedimento in esame si ricollega all'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156.

L'ultimo comma di tale articolo è così formulato:

« Con la stessa decorrenza è autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti e degli istituti predetti ».

Questa dizione, secondo quanto è detto nella relazione ministeriale premessa al testo del provvedimento odierno, avrebbe dato luogo a molteplici inconvenienti, dato che le parole « utilizzazione boschiva » sono generiche e si prestano a svariate interpretazioni.

Con il provvedimento in esame, il Ministero ha voluto rimediare agli inconvenienti del precedente decreto, stabilendo che per « utilizzazioni » s'intendono tutti i contratti, compresi quelli di vendita di tagli boschivi e di piante sparse

Osserva a tale proposito che, mentre l'articolo 8 del citato decreto riguarda i contratti di affitto in quanto parla di utilizzazioni boschive, in tale dizione si sono voluti comprendere sia il taglio di boschi cedui, cioè i contratti di concessione, sia il taglio di boschi di alto fusto e di piante sparse, vale a dire veri e propri contratti di compra-vendita. La dizione è dunque usata in senso impreciso, risultando troppo generica.

Inoltre nel decreto citato vi era la disposizione che le controversie nascenti dalla sua applicazione dovevano essere sottoposte al parere di una commissione arbitrale. Ora se si interpreta la dizione « utilizzazioni boschive » del precedente decreto comprensiva dei contratti di compra-vendita, si arriva all'assurdo che le controversie nascenti dai contratti stessi sarebbero destinate ad essere risolte da una commissione composta da datori di lavoro e lavoratori.

L'odierna disposizione, che vorrebbe rimediare agli inconvenienti della precedente, non raggiunge certamente lo scopo, ma forse crea nuovi intralci, infatti se un industriale ha fatto un contratto di compra-vendita di boschi di alto fusto e di piante sparse, creando sul posto gli impianti necessari per la loro utilizzazione, poiché con l'odierno provvedimento i contratti stipulati verrebbero sciolti, sorge naturale la domanda circa quale fine debbano fare gli impianti installati.

Dato il mutato valore della moneta e la sproporzione tra i contratti stipulati allora e i prezzi di oggi, ritiene che per raggiungere lo scopo che il Ministero si è prefisso, sia necessario apportare delle modificazioni al testo proposto.

All'articolo 1, primo comma, dovrebbero essere aggiunte le seguenti parole: « comprese le utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte dall'Amministrazione forestale siano comunque eseguite da terzi ».

Con tale aggiunta all'articolo 1, l'articolo 2 non avrebbe più ragion d'essere, data l'inopportunità di lasciare piena facoltà al Corpo forestale dello Stato di sciogliere, di sua iniziativa o su richiesta, i contratti.

Sostituirebbe poi l'articolo 2 con il seguente.

« Qualora l'Ente si avvalga delle facoltà di rescissione del contratto, dovrà sottoporlo ad una commissione paritetica composta di rappresentanti dell'Ente stesso e della ditta interessata per la revisione dei prezzi e dei canoni e per tutte le modalità inerenti al contratto. Detta commissione sarà presieduta dal Comandante la sezione del Corpo delle foreste ».

Con tali emendamenti si verrebbe a disciplinare in modo più organico la materia, lasciando inalterato lo spirito della legge.

Unico dubbio è quello se non sarebbe stato più opportuno parlare di « revisione » piuttosto che di « rescissione ».

La disposizione dell'articolo 3, nella quale si demanda all'autorità giudiziaria la competenza a risolvere tutte le controversie, appare superflua, essendo la cosa naturale. Mantenendo la disposizione si dovrebbe permettere « in mancanza di accordo tra le parti ».

Conclude rilevando che una modificazione al precedente decreto appare indispensabile dato che, dalla sua applicazione, sono sorte fino ad oggi ben 23 mila controversie.

ROSSI DORIA rileva come un chiarimento alla legge del 5 aprile 1945 sia necessario, soprattutto perché molti enti pubblici,

che avevano affittato per lunghissimi periodi di tempo i loro beni forestali, ne ricavano oggi una rendita minima. Lo scopo del provvedimento odierno è appunto quello di farsi sì che l'aumento dei prezzi vada a favore anche degli enti pubblici. Tuttavia il parlare di rescissione dei contratti può presentare degli inconvenienti. Infatti, data la lunghezza dei contratti stipulati, molte imprese forestali hanno creato grandi attrezzature, con teleferiche, impianti vari, ecc. La semplice rescissione del contratto porterebbe oggi a situazioni assai delicate e pericolose, soprattutto se nell'affitto dovesse subentrare un'altra impresa. Si dichiara quindi d'accordo con il Relatore per quanto riguarda gli emendamenti proposti.

Rileva, inoltre, che molto spesso questi enti hanno dei contratti con le amministrazioni dello Stato per forniture di legnami, a prezzi certamente maggiori rispetto al passato, ma che non sono certamente quelli del mercato libero. Ora vi è il pericolo che tali enti, valendosi della nuova disposizione, rinnovino il contratto con imprese che praticano la borsa nera del legname, allo scopo di ricavarne un maggior guadagno. Il pericolo è grave e potrebbe assumere vaste proporzioni.

A tale proposito, l'oratore dà lettura di una lettera che il Senatore Einaudi, quale amministratore dell'Accademia dei Lincei, crede del lascito Foltrinelli, ha inviato alla Commissione, nella quale vengono segnalati i gravi perturbamenti avvenuti nel campo della produzione nazionale del legname con l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, cui l'odierno provvedimento si ricollega. Gli enti pubblici e gli istituti di beneficenza — si dice — rescissi i contratti in corso, venderebbero le piante in piedi a prezzi esorbitanti, facendo aumentare fortemente il mercato del legname, cosicché lo Stato dovrebbe sopportare per primo aggravii finanziari di vasta entità; inoltre gli acquirenti dei tagli dei boschi, dopo aver sostenuto immense spese di impianto e sborsate cifre ingenti quale prezzo contrattuale, si troverebbero nella condizione di aver eseguito inutili apprestamenti e di vedere interrotta una produzione basata su contratti giuridicamente inattaccabili.

Per ovviare a tali inconvenienti il Senatore Einaudi proporrebbe:

1°) la possibilità di evitare lo scioglimento dei contratti con l'offerta da parte del contraente della corrisposta in misura pro-

gressiva (650 per cento se il contratto risalga al 1939 o anno anteriore; 560 per cento se risalga al 1940; 470 per cento se al 1941 o 1942; 375 per cento se al 1943; 185 per cento se al 1944; 60 per cento se al 1945). Il contraente in tal caso avrebbe a sua volta il diritto di chiedere la revisione dei contratti cui fosse vincolato rispetto a terzi anteriormente alla pubblicazione del decreto.

2°) In caso di scioglimento dei contratti, gli enti pubblici dovrebbero essere tenuti, su richiesta dell'altro contraente, a rilevare tutti gli impianti fatti per l'utilizzazione dei boschi al valore venale e, in caso di disaccordo, secondo la stima da eseguirsi da un perito designato dall'autorità giudiziaria.

L'oratore osserva che la prima proposta del Senatore Einaudi, di fare cioè una tabella di revisione, anche se trova giustificazione in molti casi, non potrebbe applicarsi alla generalità dei casi. Tuttavia, si dichiara favorevole alla revisione del valore dei contratti, piuttosto che alla rescissione.

ROSSI LUIGI ricorda che fino ad oggi i contratti in materia di boschi non erano regolati dai due contraenti, acquirente e compratore, come di consueto, ma era la milizia forestale a stabilire il prezzo al quale il compratore doveva sottostare. Si dichiara contrario alla rescissione dei contratti, in quanto si provocherebbe una speculazione da parte del nuovo acquirente e una spogliazione del vecchio proprietario. Inoltre, con la rescissione dei contratti, le imprese che avevano fatto notevoli impianti di elevato valore, verrebbero private della loro attrezzatura e l'ente pubblico non ne ricaverebbe forse beneficio alcuno, in quanto sarebbe la milizia forestale a fissare nuovamente il prezzo.

Si dichiara perciò favorevole alla revisione dei contratti, esprimendo il desiderio che non sia più la milizia forestale a stabilire i prezzi, ma eventualmente una commissione locale o provinciale. Si associa quindi alle proposte fatte dal relatore.

ALBERTI osserva che lo stabilire in un articolo di decreto legislativo la rescissione e lo scioglimento di veri e propri contratti di compra-vendita, rappresenta un precedente pericoloso.

L'articolo 8 del decreto del 1945 era determinato dalla necessità di contemperare gli interessi degli enti pubblici e di beneficenza con gli smodati guadagni degli affittuari. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre anche andare incontro agli industriali che hanno fatto spese considerevoli per gli impianti e che oggi si vorrebbero a trovare tutto

al più restituito; come compenso, del denaro svalutato. Per tali considerazioni dichiara di associarsi a quanto è stato detto dal Relatore e dal Consultore Rossi Doria.

GRASSI rileva l'esistenza di un errore iniziale nell'aver inserito la possibilità di scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi in un decreto di proroga dei contratti agrari e di un secondo errore nel voler ora includervi i contratti di compra-vendita. Si dichiara quindi d'avviso di dare al provvedimento in esame un'impostazione del tutto diversa, per evitare l'esistenza di una legge interpretativa di una situazione errata. Si dovrebbe fissare la revisione dei contratti stipulati in particolari condizioni, stabilendo che tutte le utilizzazioni di boschi, appartenenti ad enti pubblici, possano essere soggette a revisione. Per ragioni di equità il provvedimento dovrebbe essere esteso ai privati che si trovino nelle medesime condizioni. Propone quindi la formulazione di un nuovo provvedimento che porti alla revisione dei contratti di compra-vendita e di utilizzazione boschiva, sia degli enti pubblici che dei privati.

BRASCHI si associa alle proposte del Consultore Grassi, proponendo la nomina di una giunta, formata di due o tre persone, che stabilisca un nuovo schema di provvedimento che conservi lo spirito dell'attuale, portato però su un terreno giuridico.

POLESE si dichiara contrario ad un allargamento del provvedimento, con il quale si era voluta considerare la situazione determinatasi nei contratti o nelle requisizioni effettuate nei riguardi degli enti pubblici e degli istituti di beneficenza. Portandosi sul terreno delle contrattazioni private si rischia di mutare lo spirito del provvedimento e di differire nel tempo il raggiungimento dello scopo che si era prefisso il legislatore. Si dichiara tuttavia d'accordo sulla possibilità di inserire nel provvedimento il principio della revisione dei contratti.

Per le conseguenze che potrebbero nascere per gli impianti installati dagli industriali, assicura che le spese fatte sono state nella maggior parte dei casi ammortizzate in pochi mesi dall'entrata in vigore del contratto, dati i profitti eccezionali dovuti alla guerra e alla borsa nera. Non è quindi il caso di preoccuparsi delle conseguenze di eventuali rescissioni di contratti nei riguardi degli industriali; si potrebbe anzi pensare all'eventualità di concedere ai comuni gli impianti per la creazione di cooperative destinate all'utilizzazione dei boschi.

Una energica revisione dei contratti, a suo giudizio, non potrà portare un aumento dei prezzi del legname, perché non è certamente il prezzo basso del contratto che induce l'industriale a vendere a prezzo minore, in quanto il commerciante vende egualmente al prezzo di borsa nera.

Conclude, dichiarandosi favorevole alla pregiudiziale del Consultore Grassi e all'inclusione nel provvedimento della possibilità di una revisione dei contratti, fatta attraverso una commissione, come proposto dal Consultore Rossi Doria.

SANSONI desidera innanzi tutto fare una dichiarazione in linea pregiudiziale. Per la serietà e il decoro dei lavori della Commissione, deve essere rilevato che dopo tre giorni di discussione sul provvedimento riguardante l'assegnazione delle terre incolte, non una delle considerazioni e delle deliberazioni prese è stata tradotta in atto, ed il provvedimento è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* così come era stato presentato. Biasimando altamente tale fatto, prega il Presidente di chiedere al Ministro le ragioni per le quali sono stati adottati dei pareri completamente opposti a quelli deliberati dalla Commissione.

Passando ad esaminare il provvedimento all'ordine del giorno, rileva come esso sia in stretta connessione con i precedenti decreti dell'aprile 1945 e del giugno 1944, ai quali è fatto richiamo anche nel testo. Ora il decreto del 25 aprile 1945, chiamato decreto Gullo sulla proroga dei contratti agrari (ma che è in realtà di scioglimento dei contratti), ha avuto ripercussioni gravissime in tutta l'Italia settentrionale dove, specie in Lombardia, il regime degli affitti è usato su larghissima scala. Ne è nato un vero sovvertimento di tutta l'impostazione agricola, con problemi delicatissimi e di difficile soluzione, lo stesso scopo del decreto è fallito perché le opere pie e gli enti pubblici, invece di aumentare il reddito, lo hanno visto, in molti casi, diminuire avendo dovuto dare le terre in fitto alle cooperative di contadini.

Altro rilievo da fare è sul blocco dei fitti agrari che, contrariamente a quanto generalmente si pensa, ancora sussiste, sono stati emessi provvedimenti per impedire la proroga automatica dei contratti di fitto, ma il pagamento dei canoni rimane immutato come era nel 1939. La situazione appare quindi strana e paradossale ed è necessario intervenire su tutta la materia. O il problema è tecnico, e deve essere risolto in modo uniforme, o non lo è, e deve essere risolto secondo concetti politici. Ma, in materia di contratti

agrari, non c'è dubbio che il problema abbia carattere tecnico.

Dichiarò che, a suo avviso, l'utilizzazione boschiva può essere contratto di vendita, ma anche contratto di affitto, inquantoché se, oltre la cessione del legname, c'è in atto un principio di godimento del terreno, non si ha più vendita di cosa, ma vero e proprio contratto agrario. Non si può quindi accettare in alcun modo il principio della rescissione, ma neppure quello della revisione, dato che in questo campo esiste già una disposizione apposita del codice civile.

A proposito della nomina di una Commissione per l'esame del provvedimento, ricorda che per il decreto sui contratti agrari fu istituita una Commissione, presieduta dal Consultore Grassi, che, per ragioni varie, non funzionò mai. Il provvedimento del 1945, secondo quanto previsto dal suddetto decreto del 25 giugno 1944, avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposto alla Commissione; e pertanto, non essendosi ottemperato a quel disposto, il decreto è incostituzionale.

GRASSI risponde ai rilievi fatti dal Consultore Sansoni, rilevando che tale Commissione si radunò una o due volte e che, successivamente, non fu più convocata. Si potrebbe pensare che le sue funzioni siano state assunte dalla Commissione della Consulta, ma se il Ministro, a quanto ha riferito il Consultore Sansoni, ne segue i consigli pubblicando i provvedimenti così come sono stati presentati, risulterebbe inutile il lavoro di qualsiasi Commissione.

POLESE chiede al Presidente che, finita la discussione sul provvedimento all'ordine del giorno, si passi ad esaminare la questione prospettata dal Consultore Sansoni circa il decreto sull'assegnazione delle terre incolte, questione che, a suo avviso, riveste un carattere di particolare gravità.

PASTORE RAFFAELE sostiene la necessità di tener presente come non sia semplicemente il mutato valore della moneta che deve indurre a sciogliere questi contratti, ma anche il fatto che essi sono stati fatti nel ventennio fascista assai spesso per favoritismi politici più o meno leciti.

Propone di addivenire ad una revisione dei canoni di affitto dei boschi e, nel caso che il concessionario attuale non dovesse trovare conveniente il canone fissato, affidare le concessioni a cooperative di lavoratori, le quali potrebbero mantenere moderato il mercato del legname.

GIAFFI ribadisce il concetto che l'articolo 8 del decreto del 1945 non comprende

la vendita dei boschi, ma si riferisce soltanto ai contratti di affitto. Dando alle parole « utilizzazioni boschive » il loro vero significato e cioè utilizzazione dei frutti normali del bosco, il provvedimento in esame non dovrebbe avere nessuna relazione con il decreto precedente.

L'odierno provvedimento infatti ha carattere indipendente, riguardando la cessione di legnami di alto fusto, e cioè di quel legname che non è il prodotto normale del bosco. Trattandosi di contratti di compra-vendita non sarebbe possibile giuridicamente ottenerne la risoluzione ai sensi dell'articolo 1467 del Codice civile, tenendo presente che l'onerosità si riferisce ad un periodo successivo e non al momento della stipulazione. Vi sono tuttavia delle ragioni di equità che potrebbero portare alla revisione dei contratti, ma soltanto per gli enti pubblici e gli istituti di beneficenza o non nelle contrattazioni tra privati.

Ritiene quindi giusto il provvedimento per quanto riguarda la tutela degli interessi degli enti pubblici e degli istituti di beneficenza, ma si dichiara contrario ad estendere la norma alle risoluzioni dei contratti di compra-vendita, il che porterebbe soltanto ad atti di speculazione. Convieni con il Relatore sull'opportunità di demandare la risoluzione delle controversie, anziché all'autorità giudiziaria, ad una commissione che possa giudicare senza formalità e senza istruttoria, con criteri di equità e di giustizia. La Commissione potrebbe essere anche presieduta dal rappresentante del Corpo forestale, particolarmente competente nella materia.

MANCINO rileva che i contratti a lunga scadenza con gli enti pubblici hanno creato una situazione di favore per i concessionari che hanno aumentato in modo spropositato i loro guadagni, approfittando delle favorevoli condizioni dei contratti, nei confronti dei prezzi vigenti. Per questo motivo molto spesso le popolazioni hanno protestato e chiesta la rescissione dei contratti di quelle ditte che da anni sfruttavano i beni di comuni o di enti assistenziali, avendo preso in affitto non solo i boschi, ma anche pascoli, terreni, castagneti, frutteti, ecc.

Non ritiene quindi che sia il caso di cavillare sulla terminologia specifica per stabilire se si tratti di contratto di vendita o di locazione o di ricercare quale articolo del decreto o del codice sia applicabile. Basti il fatto che in questo campo sono stati commessi infiniti abusi, ai quali il provvedimento odierno ha lo scopo di porre un freno facendo

in modo che gli enti pubblici non vengano più derubati, come è accaduto fino ad oggi.

Si dichiara contrario al principio della revisione, sostenendo la necessità di tener fede al principio della rescissione a cui si ispira il provvedimento. Ritiene che gli industriali si siano arricchiti anche troppo per doversi preoccupare eccessivamente, come ha fatto il Consultore Alberti, del danno che a loro verrebbe dallo scioglimento dei contratti.

Concludendo, si dichiara contrario alla commissione paritetica. Tutt'al più, lasciando integra la parte riguardante l'amministrazione forestale, propone che questa, anziché agire di sua iniziativa, collabori con l'ente interessato.

ALBERTI desidera rispondere all'osservazione fatta dal Consultore Mancino, dichiarando di non aver alcun titolo per essere considerato il portavoce degli industriali e di aver soltanto aderito a quanto era stato esposto sulla necessità di tutelare gli industriali proprietari di impianti, affinché si addivenisse ad una revisione dei contratti.

BONOMI PAOLO si associa, innanzi tutto, alla protesta del Consultore Sansoni nei riguardi del provvedimento sull'assegnazione delle terre incolte.

Passando al provvedimento in esame, ricorda di aver già richiamata in altra occasione l'attenzione della Commissione sugli abusi commessi dalla milizia forestale, che continua oggi con i sistemi di un tempo, requisendo i boschi per fornire legname alla borsa nera.

La situazione odierna può essere riassunta nel modo seguente da una parte i comuni, le opere pie, gli istituti di beneficenza, con bilanci completamente in passivo, dall'altra gli industriali con bilanci floridissimi per gli immensi guadagni fatti negli ultimi anni. Per questo ritiene che non sarebbe gran male se gli industriali dovessero subire qualche danno dall'applicazione dell'odierno provvedimento.

Si dichiara favorevole alla rescissione dei contratti, ma dato che l'amministrazione forestale di oggi è la milizia di ieri, lascerebbe l'iniziativa anche agli enti interessati.

Propone di aggiungere al testo del provvedimento i seguenti due articoli:

ART 1-bis. — « Non si farà luogo a rescissione dei contratti, ma semplicemente a revisione dei canoni, ogniqualvolta i contratti contengano già la clausola di rivedibilità dei canoni stessi »

ART. 1-ter. — « I comuni e gli enti pubblici di qualsiasi natura, nonché gli istituti di beneficenza e assistenza, sono autorizzati a deliberare la rescissione, e rispettivamente la revisione dei canoni, nei confronti dei contratti stipulati con le ditte utilizzatrici. Le relative deliberazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria ».

PRESIDENTE osserva che le proposte dipendono dalla decisione che si dovrà prendere sulla questione pregiudiziale della sospensiva prospettata dal Consultore Grassi. Ritenendo che tale questione dovrebbe essere sottoposta al Ministro, propone di dare incarico ad alcuni membri della Commissione di recarsi dal Ministro stesso per illustrargli le proposte e le osservazioni fatte sul disegno di legge, per fare in modo che egli possa fornire, in una prossima seduta, chiarimenti sullo schema di provvedimento in discussione.

ANTONELLI, *Relatore*, si dichiara contrario all'approvazione del provvedimento nel suo testo originario, perché la rescissione del contratto non è che una sanatoria dei milioni ingiustamente guadagnati. Il provvedimento in esame è errato ed è collegato ad un decreto anch'esso errato, perché l'articolo 8 del decreto 1945 prevedeva lo scioglimento dei contratti di utilizzazione boschiva che sono i contratti di macchiatico, cioè di affitto di boschi cedui, mentre con il provvedimento odierno si vuole estendere la disposizione anche alle vendite dei boschi di alto fusto. Se ha proposto di accettare il provvedimento, con le necessarie modificazioni, è stato soltanto per andare incontro alle necessità delle opere pie e degli Enti pubblici che si trovano in condizioni assai disagiate.

GRASSI dichiara che la sua non è una vera e propria pregiudiziale; sostiene tuttavia la necessità di riformare il provvedimento, pur mantenendone lo spirito. Innanzi tutto ritiene necessario che sia deciso dalla Commissione se il provvedimento debba comportare la rescissione o la revisione dei contratti. Questo è il punto fondamentale, sul quale è bene che la Commissione si pronuncii.

A suo avviso, con gli emendamenti proposti dal Relatore, la questione non è risolta, in quanto si avrebbe un provvedimento con due teste e cioè, un articolo uno che parla di rescissione, e un articolo due che parla di revisione.

ANTONELLI *Relatore*, rileva che il decreto non può parlare solo di revisione esclu-

dendo la rescissione, in quanto è strettamente legato al decreto del 1945 che riguarda esclusivamente la rescissione. Pertanto, sul concetto della rescissione, all'articolo 2 ha cercato di inserire quello della revisione del canone e dei prezzi dei contratti. Dato che il provvedimento era indubbiamente fatto secondo un criterio errato e in vista dello scopo cui tende, ha cercato di dargli una forma più giuridica.

BRASCHI, ritenendo trattarsi di valutazione di ordine esclusivamente giuridico, propone di incaricare i Consultori Grassi, Sansoni ed altri di provata competenza giuridica, per redigere un nuovo testo di più chiara formulazione e più giuridicamente esatto.

PRESIDENTE, riassumendo le proposte fatte, ritiene opportuno che la Commissione rinvi ad altra seduta la discussione, allo scopo di poter udire anche il parere del Ministro competente, il quale potrebbe fornire chiarimenti anche sulla questione prospettata dal Consultore Sansoni circa la pubblicazione del provvedimento sull'assegnazione delle terre incolte.

BONOMI PAOLO ritiene che sarebbe opportuno, prima di sentire il parere del Ministro, stabilire che cosa la Commissione decida sulla questione della revisione o della rescissione.

Personalmente si dichiara favorevole alla revisione concordata dalle parti, senza il parere di una commissione; nel caso di disaccordo tra le parti, si dovrebbe ricorrere alla rescissione.

PASTORE RAFFAELE ritiene inutile insistere sul concetto di revisione, dato che il provvedimento è ricollegato al decreto 1945 dove si parla di rescissione. Propone senz'altro di passare all'esame degli articoli.

FABBRI LUIGI sostiene la necessità di ascoltare il parere del Ministro; si dichiara tuttavia per la rescissione, ritenendo che la revisione non servirebbe ad altro che ad integrare o a migliorare i contratti delle opere pie, senza tuttavia regolare la materia.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di rinvio della seduta per ascoltare il parere del Ministro competente.

*(La proposta è approvata).*

**La seduta termina alle 12.45.**